



COMUNE DI MONTEMURLO

PROVINCIA DI PRATO

Deliberazione di
CONSIGLIO COMUNALE
N. 017 del 25.05.2022

OGGETTO: Costituzione della Centrale Unica di Committenza con il Comune di Quarrata (PT) - Approvazione.

L'anno DUEMILAVENTIDUE (2022) e questo giorno VENTICINQUE (25) del mese di maggio, alle ore 18:33, nella Sala Consiliare "Angiolo Menicacci", si è riunito, in sessione *ordinaria di prima Convocazione - seduta pubblica*, previo avviso regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Componenti	P	A	Componenti	P	A
Calamai Simone - Sindaco	X		Arcangioli Stefano	X	
Papi Alessio	X		Ravagli Amanda	X	
Palanghi Federica	X		Santoni Nicoletta Vittoria	X	
Colzi Alessandra	X		Mazzanti Matteo Alessandro	X	
Milone Samuele		X	Baglioni Rudj		X
Fava Manuel	X		Mazzei Alessio		X
Asper Simona	X		Fanti Guido	X	
Botarelli Fabrizio	X		Lastrucci Antonella	X	
Sarti Vittoria	X				

Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio Comunale *Federica Palanghi*.

Partecipa il Segretario Generale *Dott. Marco Fattorini*, incaricato alla redazione del presente verbale.

Scrutarori Ravagli Amanda, Colzi Alessandra, Fanti Guido.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 6) dell'O.d.G. dell'odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 25/05/2022

OGGETTO:

Costituzione della Centrale Unica di Committenza con il Comune di Quarrata (PT) - Approvazione.

Presenta la proposta di deliberazione il Sindaco Simone Calamai.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.L. 77 del 31/05/2021, avente ad oggetto “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, c.d. “Decreto semplificazioni bis”, convertito in Legge 108 del 29/07/2021, ha previsto all’art. 52 che per le procedure afferenti alle opere finanziate con fondi PNRR e PNC, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, i comuni non capoluogo di provincia, come il Comune di Montemurlo, sono obbligati a procedere all’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria [attualmente € 214.000,00] e agli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00 attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché le centrali uniche di committenza;
- l’art. 15 della L. n. 241/1990 stabilisce che: “anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l’art. 30 del TUEL 267/2000 prevede che gli Enti locali, ai fini dello svolgimento coordinato di funzioni e servizi, possono stipulare apposite convenzioni stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie di detto accordo;

Considerato che:

- il Comune di Montemurlo intende partecipare agli avvisi pubblici di concessione di finanziamenti nell’ambito del PNRR/PNC e che a tale scopo ha approvato ad oggi 5 Schede tecniche di progetto di interventi edilizi con deliberazioni di Giunta nn. 33, 34, 36, 37, 38 del 2022;
- con le Linee Guida ANAC approvate con Deliberazione n. 141 del 30/03/2022, recanti: “Attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici. Prima fase” ha avuto inizio il processo di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza;

Dato atto che:

- il Comune di Montemurlo ha operato la scelta, da molti anni, di costituire e mantenere un ufficio gare e contratti centralizzato, ufficio che si è dotato, dal 2018 al 2021, della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per detta tipologia di procedimenti, tale per cui vi è l’interesse a conseguire la qualificazione necessaria per poter operare anche al di sopra delle soglie di legge sopra evidenziate;
- il Comune di Montemurlo ha svolto le funzioni di Comune capofila nella centrale unica di committenza costituita dai Comuni di Montemurlo, Poggio a Caiano e Carmignano, dal 07/04/2016 al 31/12/2021, e, sulla base di questa esperienza, la convenzione tra Comuni ai sensi dell’art. 30 TUEL 267/2000 appare la soluzione più idonea per il raggiungimento della qualificazione necessaria, in quanto ha il vantaggio di evitare la costituzione di organi ulteriori e le conseguenti spese, risultando esso un modello di organizzazione che tende a conciliare i vantaggi del coordinamento condiviso con il rispetto delle particolarità e dell’autonomia di ciascun Ente associato;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 25/05/2022

- la centrale di committenza rappresenta una struttura specializzata nella gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, che consente di ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;

Atteso che:

- sono stati avviati colloqui con il Comune di Quarrata, anche da parte dei rispettivi Amministratori ai fini della costituzione di detta struttura e dell'approvazione condivisa dello schema di convenzione;

- il Comune di Quarrata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/04/2022, ha già deliberato la costituzione della predetta Centrale col Comune di Montemurlo ed approvato lo schema di convenzione;

Ritenuto, pertanto, necessario costituire una nuova Centrale Unica di Committenza, di seguito anche "C.U.C." o "CUC", al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto degli artt. 34 del D.Lgs 50/2016 e 52 del del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'Ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvando, parimenti al Comune di Quarrata, il medesimo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, in cui si stabilisce che:

- la costituzione dell'ufficio della CUC non comporta costi aggiuntivi per l'Ente locale in quanto lo stesso sarà formato dal personale già appartenente ai due comuni;

- la durata della convenzione sarà di mesi 30, dal 01/07/2022 al 31/12/2024, rinnovabili in modo da coprire il periodo utile per la concessione dei finanziamenti del PNRR/PNC e l'avvio delle relative procedure di affidamento;

- la CUC interverrà per l'affidamento di lavori, servizi o forniture relative agli appalti finanziati con il PNRR/PNC e in tutti gli altri casi in cui la legge prevede l'obbligo di avvalersi di una centrale unica di committenza, escludendo pertanto l'operatività delle medesima in tutti i casi di cui all'art. 2 della convenzione;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c), del TUEL 267/2000, che stabilisce la competenza del Consiglio comunale in merito alla costituzione di forme associative tra Comuni;

DELIBERA

1) di costituire, per le motivazioni sopra riportate, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) fra i Comuni di Montemurlo e Quarrata, ai sensi dell'art. 30 del TUEL 267/2000 e dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 ;

2) di dare atto che l'obiettivo della C.U.C. è di svolgere in forma associata, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs 50/2016, dell'art. 52 del D.L. 77/2021, così come convertito in L. 108/2021, e dell'art. 30 del TUEL 267/2000, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni di Montemurlo e Quarrata finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC e le procedure di gara che non possano essere svolte dal singolo Comune, ferme restando le fattispecie escluse dalla competenza delle C.U.C. ed elencate all'art. 2 dell'allegato schema di convenzione;

3) di approvare lo schema di convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza, che disciplinerà il funzionamento della Centrale ed i rapporti fra le tre Amministrazioni Comunali allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 25/05/2022

- 4) di dare atto che allo schema di convenzione potranno essere apportate in sede di stipula modifiche non sostanziali;
- 5) di autorizzare il Sindaco alla stipula in modalità digitale, conformemente a quanto disposto dall'art. 15 della L. 241/1990;
- 6) di dare atto che la convenzione diventerà operativa a tutti gli effetti all'interno dell'Ente e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarsi adottando ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione e tutte le misure necessarie per la sua piena attuazione a decorrere dalla data di vigenza;
- 7) di demandare alla Giunta Comunale, ove necessario, l'approvazione di apposite linee guida per regolamentare concretamente i rapporti tra i due Comuni, essendo competente la Giunta in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), del TUEL 267/2000;
- 8) che ai sensi dell'art.4 dello schema di convenzione il comune capofila sarà svolto per i primi 15 mesi dal comune di Quarrata e successivamente, a rotazione, dal comune di Montemurlo;
- 9) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Quarrata.

Non ci sono interventi da parte dei Consiglieri.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta. La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale	14
Astenuti: Santoni, Fanti, Lastrucci, Mazzanti	04
Consiglieri votanti:	10
Voti favorevoli:	10
Voti contrari:	00

Pertanto *la proposta di deliberazione risulta approvata*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale	14
--	----

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 25/05/2022

Astenuti: Santoni, Fanti, Lastrucci, Mazzanti	00
Consiglieri votanti:	14
Voti favorevoli:	10
Voti contrari:	04

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Rep. _____

Convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale

Unica di Committenza (C.U.C.)

L'anno ____ (______), il giorno __ (______) del mese di _____
(___), con la presente convenzione a valere per ogni conseguente effetto
di legge

TRA

1. Il **Comune di Montemurlo**, rappresentato da _____, nato a _____ il _____ (___), per la carica domiciliato presso l'ente di cui appresso, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di _____, C.F. _____ che egli legalmente rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di questo atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, adottata in applicazione dell'art.30 del T.U.E.L.267/2000;

2. Il **Comune di Quarrata**, rappresentato da Marco Mazzanti nato a _____ (___) il _____, per la carica domiciliato presso l'Ente di cui appresso, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Quarrata, C.F. 00146470471, che egli legalmente rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di questo atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, adottata in applicazione dell'art.30 del T.U.E.L.267/2000;

PREMESSO

- Che il Titolo I, Capo V del D.Lgs.267/2000, Testo Unico delle Leggi degli

Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, concedendo ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e della metodologia per la concreta attuazione di quanto dettato dalla citata normativa;

- Che l'art.30 del citato T.U.E.L.267/2000 dispone che *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni"*;

- Che l'art.37 del D.Lgs.50/2016 (di seguito "Codice"), dispone:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di

negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della L. 56/2014.

- che il comma 4 dell'art. 37 risulta sospeso fino al 30 giugno 2023, salvo ulteriori proroghe;

- che sistema di qualificazione previsto all'art.38 del Codice, comunque, entrerà in vigore dopo l'emanazione di specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e di apposite linee guida da parte di ANAC ai sensi

dei commi 2 e 5 di quest'ultimo articolo (già emanata la prima delle linee guida approvate con deliberazione 141 del 30/03/2022);

- che nel periodo transitorio l'art. 216 c. 10 del Codice prevede "*Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.*"

- che i Comuni di Montemurlo e di Quarrata sono iscritti all'anagrafe di cui al punto precedente;

- che il DL 77 del 31/05/2021 avente ad oggetto "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", cd "Decreto semplificazioni bis", convertito in Legge 108 del 29/07/2021, ha previsto all'art. 52 che le procedure di affidamento nell'ambito dei progetti finanziati con il PNRR e PNC siano svolte dai soggetti di cui all'art. 37 comma 4 del Codice nonché da unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia;

- Che la convenzione fra Comuni ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L.267/2000 si ritiene la soluzione più consona al rispetto della normativa sopra richiamata, anche nella considerazione che il riferimento ad "*.....apposito accordo consortile*" non può riferirsi alla forma del Consorzio fra enti di cui all'art. 31 T.U.E.L.267/2000, dato il divieto dei consorzi di funzioni che deriva implicitamente dall'art. 2 comma 186 lett. e) della L.191/2009;

- Che ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art.3 del Codice sono

"«amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;"

- Che, ai sensi del comma 1 lett. l) dell'art.3 del Codice sono *"«attività di centralizzazione delle committenze» le attività svolte su base permanente riguardanti:*

- l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

- l'aggiudicazione di appalti pubblici o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti";

- Che pertanto, ai sensi della normativa sopra citata, la Centrale Unica di Committenza istituita tramite convenzione fra Comuni ex art.30 T.U.E.L. 267/2000, si configura ad ogni effetto di legge quale *"amministrazione aggiudicatrice"* in quanto associazione tra enti pubblici territoriali;

- Che a seguito di colloqui e incontri è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni di Montemurlo e di Quarrata di avviare la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ferma restando la possibilità di adesione di altri Comuni o la costituzione, nel tempo, di diverse forme di aggregazione fra enti, nel rispetto ed in esecuzione della vigente normativa in materia;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del XX/XX/2022 il Comune di Montemurlo ha disposto la costituzione della C.U.C. con il Comune di Quarrata e approvato lo schema della Convenzione autorizzando il Sindaco alla stipula della stessa;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del XX/XX/2022 il

Comune di Quarrata ha disposto la costituzione della C.U.C. con il Comune di Montemurlo e approvato lo schema della Convenzione autorizzando il Sindaco alla stipula della stessa.

Tutto ciò premesso ed a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati

STIPULANO E CONVENGONO

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art.30 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000, ha per oggetto la costituzione della Centrale Unica di Committenza (di seguito C.U.C.) fra i Comuni di Montemurlo e di Quarrata, in attuazione della disciplina dettata dall'art.37 comma 4 del D.Lgs.50/2016, e successive modificazioni.

2. L'esercizio associato della C.U.C. riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata, etc.) per l'affidamento di lavori, servizi o forniture relative agli appalti finanziati con il PNRR/PNC e per i quali il singolo Comune non ha la competenza ad appaltare.

3. Con la presente convenzione gli enti aderenti intendono:

- organizzare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, in modo da ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
- ridurre, attraverso la specializzazione, i margini di errore nelle procedure di affidamento, in modo da minimizzare i rischi di contenzioso;
- ridurre i costi dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, anche

attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante standardizzazione della modulistica e azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;

- garantire in modo più efficace il rispetto della normativa anticorruzione relativamente alla gestione delle gare;

- a garanzia dei procedimenti, estendere la certificazione di qualità ISO 9001:2015, già ottenuta dal Comune di Quarrata in data 14/12/2018 e rinnovata in data 14/12/2021, alle procedure in CUC.

Art. 2 – Esclusioni

1. Restano esclusi dalla presente convenzione:

a) tutte le procedure già attivate alla data di stipula della presente convenzione;

b) gli affidamenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del DL 76/2020, convertito in L 120/2020, come modificato dal DL 77/2021, convertito in L 108/2021, e modifiche che dovessero intervenire in materia;

c) gli affidamenti attivati tramite gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SpA (affidamenti diretti Mepa e sistema delle convenzioni), o dalla Centrale di Committenza Regionale (contratti aperti START);

d) le procedure di gara che riguardino fattispecie non comprese nel campo di applicazione del Codice, o comunque per le quali non vi è obbligo di acquisire il CIG (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: concessione contributi, conferimento di incarichi ai sensi dell'art 7 c.6 del D.Lgs.165/2001, alienazioni, concessioni di immobili non qualificabili come concessioni di servizi né di lavori);

e) i procedimenti di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016, in quanto interventi non programmabili.

Art.3 - Ambito territoriale e durata

1. L'ambito territoriale in cui è abilitata ad operare la C.U.C. coincide con il territorio dei Comuni aderenti alla convenzione.

2. La presente convenzione avrà durata di mesi 30, dal 01/07/2022 al 31/12/2024.

3. La presente convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti nei modi e nei termini indicati nei commi che seguono.

4. Almeno sei mesi precedenti la scadenza della convenzione, i sindaci, previo colloquio informale, verificano l'eventuale disponibilità al rinnovo.

In caso positivo, gli enti propongono eventuali modifiche alla convenzione e/o al regolamento che si rendessero necessarie. Il rinnovo è deliberato dalle Giunte Comunali degli Enti aderenti almeno trenta giorni prima della scadenza, mediante approvazione dell'eventuale nuovo schema di convenzione o conferma dello schema già approvato.

Art. 4 - Ente capofila e sede

1. Il ruolo di Comune capofila sarà esercitato, a rotazione, da entrambi gli Enti fondatori per un periodo di 15 mesi ciascuno; per il primo periodo della convenzione il Capofila sarà il Comune di Quarrata, per il secondo periodo il capofila sarà il Comune di Montemurlo. Gli Enti aderenti si riservano la facoltà di modificare la disciplina del presente comma nel caso di ingresso di nuovi Comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

2. La C.U.C. è attivata mediante delega da parte dei Comuni aderenti al

Comune che di volta in volta sarà identificato quale capo convenzione e mediante la costituzione di un ufficio comune, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

1. La sede della C.U.C. è presso il Comune capofila.

Art.5 - Competenza generale della C.U.C.

1. La C.U.C. è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale ai Comuni aderenti.

2. La C.U.C. assume per conto dell'Ente associato la funzione di Centrale di Committenza e svolge pertanto tutte le attività volte a reperire il soggetto aggiudicatario, a partire dal bando, o avviso di gara o lettera d'invito, e fino alla proposta di aggiudicazione.

3. Nell'espletamento delle sue funzioni, la C.U.C. opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione, nonché nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

4. La C.U.C., in presenza di interessi comuni da parte di più Amministrazioni, potrà svolgere procedure di gara in forma aggregata in favore delle Amministrazioni aderenti alla convenzione. In tal caso, per garantire uniformità nella gestione della procedura e dell'esecuzione del contratto, gli uffici dei Comuni aderenti competenti per materia sono obbligati a coordinarsi tra loro e con la C.U.C. nella predisposizione dei documenti di gara, con particolare riferimento al capitolato prestazionale.

Art.6 - Funzioni della C.U.C.

1. L'attività della C.U.C. consiste nella gestione della intera procedura di

gara e in particolare:

- a. Supporta il Comune aderente nella redazione dei capitolati prestazionali e dei documenti da porre a base di gara;
- b. Acquisisce il CIG relativo alla procedura;
- c. Redige e propone il bando di gara, o l'avviso di gara, o la lettera d'invito;
- d. Acquisisce dal Comune aderente la determinazione a contrattare redatta ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.267/2000 e dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016, nonché tutta la documentazione necessaria all'avvio della procedura di ricerca del contraente, quale il progetto e/o i capitolati prestazionali, debitamente approvati dai competenti organi o strutture;
- e. Approva gli atti di gara e indice la procedura di gara;
- f. Effettua la pubblicazione del bando o avviso di gara, o l'invio della lettera d'invito, curando tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla legge;
- g. Provvede al perfezionamento del CIG;
- h. Effettua il pagamento del contributo all'Autorità sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- i. Cura l'albo fornitori dei lavori pubblici;
- j. Individua il seggio di gara. Ove obbligatoria per legge, nomina la Commissione di Gara: relativamente ai membri, la proposta è formulata dal Comune aderente che richiede l'attivazione della procedura di scelta del contraente o, a seguito dell'entrata in vigore dell'albo ANAC di cui all'art.78 del Codice, dalla C.U.C.

su indicazione del Comune aderente in merito alle professionalità da richiedere. Eventuali spese per i commissari, se presenti, sono impegnati dal Comune per il quale la procedura viene espletata;

- k.** Valuta la documentazione amministrativa per l'ammissione dei richiedenti, attivando se necessario il procedimento di soccorso istruttorio, e organizza le sedute pubbliche e riservate per l'apertura e la valutazione delle offerte presentate;
- l.** Redige i verbali di gara;
- m.** Collabora, su richiesta del RUP, al procedimento di valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte;
- n.** Provvede all'invio delle comunicazioni ex art.76 del Codice, con la sola esclusione della stipula del contratto;
- o.** Provvede alle verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti e all'acquisizione della documentazione necessaria per la stipula del contratto;
- p.** Trasmette tutti gli atti al R.U.P. per gli adempimenti di competenza;
- q.** Effettua la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione ai sensi di legge e trasmette all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici le comunicazioni di cui all'art. 213 c. 9 del Codice fino alla fase di aggiudicazione;
- r.** Assiste il Comune associato nella gestione di eventuali contenziosi che scaturiscano dalle procedure di affidamento;
- s.** Invia semestralmente ai Comuni aderenti il rendiconto delle

spese sostenute (contributo ANAC) relative alle procedure di gara concluse, per il rimborso;

t. Cura le pubblicazioni legali.

Art.7 - Funzioni di competenza dei comuni

1. In linea generale restano di competenza dei Comuni aderenti tutti gli adempimenti propedeutici alla gara fino alla determinazione a contrattare, e tutte le fasi successive alla proposta di aggiudicazione (comprese l'adozione della determinazione di aggiudicazione e di avvenuta stipula del contratto) ad eccezione del materiale espletamento degli adempimenti di pubblicità a seguito della aggiudicazione e di quanto previsto dal precedente art.6.

2. In particolare restano di competenza dei Comuni:

- a. La programmazione annuale e pluriennale dei lavori pubblici e dei servizi e forniture;
- b. L'approvazione dei progetti, nelle loro varie fasi, per la realizzazione delle opere pubbliche e l'approvazione dei capitolati prestazionali per servizi e forniture;
- c. L'adozione della determinazione a contrattare;
- d. Il pagamento delle spese di pubblicazione, delle spese per incarichi a Commissari esterni, il pagamento dei legali in caso di contenzioso;
- e. L'illustrazione alle ditte partecipanti alle procedure di gara dei progetti, studi, capitolati e l'eventuale assistenza ai necessari sopralluoghi;
- f. La stipula e l'eventuale registrazione del contratto;

- g. Gli adempimenti nei confronti dell'Osservatorio Contratti Pubblici relativi alle comunicazioni obbligatorie successive all'aggiudicazione e relative alla fase esecutiva del contratto;
 - h. Le forme di pubblicità prescritte dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Legge 190/2012;
 - i. Tutte le fasi esecutive del contratto (direzione dell'esecuzione, contabilizzazioni, collaudi ...).
3. Gli enti partecipanti alla convenzione si impegnano fin da ora ad uniformare, se necessario, i regolamenti comunali in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi eventualmente esistenti, fermo restando che quanto contenuto nella presente convenzione si configura quale disciplina speciale e, pertanto, prevalente sui regolamenti dei singoli Comuni.

Art.8 – Accesso agli atti

1. Resta di competenza del Comune aderente l'accesso agli atti amministrativi relativi ai documenti di gara ed a quelli relativi alle fasi precedenti e successive alla stessa, laddove la richiesta avvenga quando la procedura si è conclusa con la determinazione di aggiudicazione.
2. La C.U.C. mette a disposizione del Comune aderente l'intero fascicolo di gara contenente i verbali, le offerte, la documentazione di verifica e ogni altro atto o documento relativo alla procedura.

Art.9 – Dotazione organica

1. In ottemperanza al divieto di incremento della spesa annua di personale e, se possibile, nell'ottica del perseguimento di una diminuzione della stessa in relazione alla specializzazione del personale addetto al

servizio, l'ufficio della C.U.C. è costituito da:

- a) Responsabile della C.U.C. individuato dal Comune capo convenzione;
- b) Responsabili del Procedimento (RUP) dei Comuni aderenti;
- c) Personale degli uffici gare e contratti degli Enti aderenti.

2. L'attività della C.U.C. e degli addetti all'ufficio è sempre considerata prestata in favore di tutti gli Enti convenzionati, ferma restando la unitarietà ed unicità del rapporto organico di lavoro dei singoli addetti in capo ai Comuni di rispettiva appartenenza.

3. Gli oneri relativi al personale alle loro dipendenze restano a carico dei singoli Comuni aderenti.

4. Spetterà al Responsabile della C.U.C. utilizzare di volta in volta il personale a disposizione per un numero di ore congruo in relazione al volume di attività della C.U.C..

Art.10 – Adesione di altri Comuni

1. Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire al servizio associato della C.U.C., previa approvazione della presente convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali dei nuovi aderenti e parere favorevole da parte di tutti i Comuni già associati, espresso con deliberazione del rispettivo Consiglio.

2. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, obbligo di approvare una nuova convenzione, a meno che non vengano apportate modifiche sostanziali alla presente, nel qual caso la stessa deve essere riapprovata da tutti i Consigli Comunali.

3. Ove non vi siano modifiche sostanziali la formalizzazione dell'adesione

di nuovo Comune verrà effettuata tramite sottoscrizione della presente fra tutti i Comuni, sia quelli già aderenti, sia i nuovi. La Convenzione dovrà riportare comunque gli estremi della deliberazione consiliare del nuovo Comune che approva la convenzione e gli estremi delle delibere dei Comuni già aderenti con le quali gli stessi esprimono il loro favorevole parere. La mancanza anche di uno solo dei pareri favorevoli dei Comuni già associati impedisce l'ingresso del nuovo Ente.

4. Ai fini del presente articolo si considerano modifiche sostanziali quelle relative alla durata della convenzione, alle modalità di individuazione del Comune capofila ed alle competenze della C.U.C. e degli Enti aderenti; eventuali variazioni che dovessero intervenire sugli altri aspetti disciplinati in questa sede saranno considerate modifiche non sostanziali.

Art.11 – Forme di consultazione

1. Per l'esame di questioni di competenza generale relative alla C.U.C., quali ad esempio l'ingresso nella convenzione di ulteriori Comuni, è istituita la Conferenza di consultazione formata dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune capo convenzione ed è convocata su richiesta del Presidente o di uno o più Sindaci dei Comuni aderenti. La carica di Presidente non è delegabile.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la conferenza è presieduta dal Sindaco che, fra i presenti, rappresenta il Comune con maggior popolazione.

3. La Conferenza è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti elevata all'unità superiore e assume le sue decisioni

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui siano aderenti due soli Comuni, la conferenza ha luogo con la presenza di ambedue i Sindaci.

4. Delle sedute della Conferenza viene redatto apposito verbale a cura del personale facente parte della C.U.C. individuato dal Presidente.

Art.12 – Recesso e scioglimento

1. Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali da trasmettere al Comune capo convenzione; il recesso ha efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della deliberazione da parte del Comune capo convenzione.

2. Il recesso è comunque consentito solo ove il Comune che intenda recedere non abbia procedure di gara in corso affidate alla C.U.C. In tal caso il Comune potrà deliberare il recesso solo al termine delle procedure in corso. Non è ammesso il recesso parziale.

3. La convenzione si scioglie automaticamente per decorrenza del termine di scadenza di cui al precedente art. 3, in assenza di rinnovo o proroga, o per volontà unanime dei Comuni aderenti espressa con deliberazione dei rispettivi Consigli.

Art.13 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie di natura non gestionale scaturenti dall'applicazione della presente convenzione sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria all'interno della Conferenza di consultazione dei Sindaci.

2. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente le controversie saranno devolute all'organo

giurisdizionale competente.

3. In caso di contenzioso sulle procedure di gara svolte dalla C.U.C., si costituirà in giudizio il Comune per conto del quale viene svolta la procedura di gara, il quale adotterà gli atti di propria competenza e sosterrà gli oneri economici anche in qualità di membro della C.U.C.

4. In caso di contenzioso su procedimenti di affidamento svolti in forma aggregata, saranno competenti tutti i comuni aderenti alla C.U.C., i quali adotteranno gli atti di propria competenza, privilegiando, laddove possibile, il conferimento dell'incarico al medesimo legale anche in un'ottica di risparmio di spesa.

Art.14 – Norma finale e di rinvio

1. Si rinvia alla competenza delle Giunte Comunali degli Enti aderenti l'approvazione di un Regolamento sull'organizzazione gestionale e il funzionamento operativo della C.U.C., in base alla disciplina e agli indirizzi della presente convenzione.

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione e dal regolamento di cui al comma 1, opera il rinvio automatico alle norme di legge in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti.

3. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R.131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 allegato "B" del D.P.R. 642/1972 e s.m.i..

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica ed è la
precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si
compone di n. __ (____) facciate e di porzione dell'__ a video.

Ne è data lettura alle parti che lo confermano e lo sottoscrivono con firma
digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera s) del Codice
dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.).



Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

COMMISSIONE CONSILIARE 2 “BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO”

<i>Verbale adunanza del giorno</i>	<i>Inizio adunanza alle ore</i>	<i>Termine adunanza alle ore</i>
Martedì 24 maggio 2022	09:24	10:18

<i>Componenti della Commissione</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
<i>Arcangioli Stefano (Presidente),</i>	<i>X</i>	
<i>Papi Alessio</i>	<i>X</i>	
<i>Asper Simona</i>	<i>X</i>	
<i>Colzi Alessandra [C.Gr]</i>	<i>X</i>	
<i>Santoni Nicoletta Vittoria [C.Gr]</i>		<i>X</i>
<i>Mazzei Alessio [C.Gr]</i>		<i>X</i>
<i>Mazzanti Matteo Alessandro [C.Gr]</i>		<i>X</i>

<i>Capigruppo Consiliari</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
<i>Fava Manuel [C.Gr]</i>		<i>X</i>

Alla riunione sono inoltre presenti:

- *Simone Calamai (Sindaco)*
- *Andrea Benvenuti (Responsabile servizi finanziari)*
- *Sara Tintori (Dirigente)*
- *Valentina Cecchi (Responsabile Settore Qualità dell'Amministrazione)*
- *Monica Mannelli (Servizio Contracting e Contenzioso)*



Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

COMMISSIONE CONSILIARE 2 “BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO”

Il giorno 24 (ventiquattro) del mese di maggio 2022 si è riunita alle 09:24, in seconda convocazione in sala Consiliare la Commissione consiliare n. 2 “Bilancio, Finanze e Patrimonio” convocata il giorno 20/05/2022 prot. 13916/2022.

Sono presenti i componenti Arcangioli, Papi, Asper, Colzi.

Sono assenti i componenti Santoni, Mazzei, Mazzanti.

E' assente il capogruppo Fava.

Sono inoltre presenti:

- Simone Calamai (Sindaco)
- Andrea Benvenuti (Responsabile Servizi Finanziari)
- Sara Tintori (Dirigente)
- Valentina Cecchi (Responsabile Settore Qualità dell'Amministrazione)
- Monica Mannelli (Servizio Contracting e Contenzioso)
- Giovanni Federighi (incaricato alla verbalizzazione, Servizi Finanziari).

Ordine del giorno:

1. Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 – Conto del patrimonio – Conto Economico. Esame e approvazione.
2. Riconoscimento del debito fuori bilancio relativo all'esito della sentenza nr. 416/2020 del Giudice di Pace di Prato a seguito della citazione promossa dal Sig. F.L.
3. Riconoscimento del debito fuori bilancio relativo all'esito del ricorso avanti al Tribunale di Prato Sez. Lavoro-sentenza N.31/22 promosso dalla Dott.ssa M.T.C.G.
4. Costituzione della Centrale Unica di Committenza con il Comune di Quarrata (PT) – Approvazione.

Alle 09:24 Il Presidente Stefano Arcangioli, verificata la presenza del numero legale, apre i lavori della Commissione e dà inizio alla discussione. Passa la parola al Sindaco Calamai e al Responsabile dei Servizi Finanziari Benvenuti per l'esposizione del primo punto all'ordine del giorno.

*I - Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 – Conto del patrimonio – Conto Economico.
Esame e approvazione.*

Sindaco Simone Calamai: Vorrei soltanto sottolineare alcuni punti. L'anno 2021 è stato sicuramente caratterizzato ancora dagli effetti della pandemia. Infatti, sono stati concessi contributi e svolti vari servizi per venire incontro, per esempio, a persone che avevano perso il lavoro o alle associazioni sportive. Nel contempo, è stato un anno importante dal punto di vista finanziario per l'amministrazione, che è riuscita comunque a condurre le opere e gli investimenti programmati portando l'ammontare in conto capitale a € 4,6 milioni. Infine, va evidenziato che si è cominciato a ridurre (e di una cifra significativa, circa € 360 mila) il disavanzo derivante dalla sentenza sui bilanci consuntivi dei Comuni, con l'obbligo di ricalcolo dei Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) rispetto agli esercizi precedenti.



Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

Andrea Benvenuti: il Conto Consuntivo si chiude con Risultato di Amministrazione di € 11.057.965,56 e Disavanzo di - € 3.481.810,60. Per quanto riguarda la voci degli accantonamenti, la voce preponderante è certamente quella relativa al FCDE, pari a oltre € 13 milioni. E' evidente quindi che la problematica principale è il FCDE, il cui calcolo è basato sugli ultimi 5 anni di riscossione. Dato che le percentuali di riscossione dei tributi sono ridotte (per esempio, quella della TARI è il 10%), le quote di risorse collegate da accantonare sono elevate. Tuttavia, bisogna considerare che la SO.RI. ha ricominciato soltanto ad ottobre 2021 l'opera di riscossione, sospesa in fase pandemica. Si può ragionevolmente pensare che, facendo il computo sugli ultimi 5 anni per il calcolo del FCDE come detto prima, considerato che alcune percentuali di riscossione stanno comunque aumentando, in futuro il FCDE diminuisca. Grazie al costante aggiornamento della Piattaforma Crediti Commerciali (PCC), ovvero alla diminuzione dei termini di pagamento delle fatture non abbiamo bisogno di accantonare a consuntivo il Fondo garanzie commerciali.

Sempre per quanto riguarda gli accantonamenti necessari, sono messi da parte € 9.000,00 per TFR Sindaco, € 38.311,20 per fondo contenzioso e € 99.681,76 accantonati per rinnovi contrattuali (quest'ultimi dovrebbero essere firmati a breve).

In relazione alle quote vincolate, la voce di maggior rilevanza è quella per la produttività. Poiché siamo un ente in disavanzo, abbiamo dei limiti nel poter applicare le quote vincolate, possiamo applicare avanzo vincolato in relazione al disavanzo iscritto in bilancio.

Il disavanzo totale è poco inferiore a € 3 milioni e mezzo, composto da riaccertamento straordinario, dall'applicazione del metodo ordinario nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità dall'esercizio 2019 e infine dalla gestione. La contabilità economica, fatta a consuntivo con matrice dei capitoli in conto economico-patrimoniale, è pari a € 98 milioni. Infine, vorrei aggiungere che le spese di rappresentanza allegate al presente rendiconto verranno trasmesse alla Corte dei Conti e che viene rispettato il minimo della copertura di servizi a domanda individuale (copertura al 38% quando la soglia per essere in deficit è il 36%). Da quest'ultimo fattore consegue che abbiamo negativi soltanto due parametri di deficitarietà e che quindi non siamo ente in condizioni di deficitarietà strutturale.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente procede alla votazione per appello nominale.

VOTI FAVOREVOLI 4: (Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra)

ASTENUTI 0:

CONTRARI 0:

Il presidente passa la parola al Sindaco Simone Calamai per l'esposizione del secondo punto all'ordine del giorno.

II - Riconoscimento del debito fuori bilancio relativo all'esito della sentenza nr. 416/2020 del Giudice di Pace di Prato a seguito della citazione promossa dal Sig. F.L.

Sindaco Simone Calamai: Chiedo al Presidente di eliminare dall'ordine del giorno il presente punto perché è già stata trovata una soluzione e perciò ritireremmo il riconoscimento del debito fuori bilancio anche dall'ordine del giorno del prossimo Consiglio.

Monica Mannelli: Il sig. F.L. era caduto sui fili di Open Fiber e il Giudice di Pace aveva imposto al Comune, con una sentenza abbastanza complessa, di pagare. Il Comune avrebbe avuto successivamente la possibilità di rivalersi sulle società Open Fiber e Sittel, quest'ultima che lavorava assieme alla prima per la concreta installazione della rete fibra. E' abbastanza consueto che i Comuni vengano condannati a pagare perché soggetti immediatamente solvibili; dunque, era stata fatta una



Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

determina per effettuare il pagamento, per poi rivalersi, come già detto, sulle società suddette. Tuttavia, siamo riusciti recentemente ad ottenere il pagamento dalle due società.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente procede a togliere dall'ordine del giorno questo punto.

Il presidente passa la parola a Monica Mannelli per l'esposizione del terzo punto all'ordine del giorno.

III - Riconoscimento del debito fuori bilancio relativo all'esito del ricorso avanti al Tribunale di Prato Sez. Lavoro-sentenza N.31/22 promosso dalla Dott.ssa M.T.C.G.

Monica Mannelli: La sentenza riguarda una causa di lavoro promossa da una ex dipendente la quale rivestiva il ruolo di posizione organizzativa. Essendoci stata una riorganizzazione degli uffici comunali, dal 2015 era stato tolto questo ruolo al soggetto in questione, che aveva iniziato un ricorso per acquisire nuovamente la posizione organizzativa e contro il demansionamento. Nel frattempo, l'ex dipendente non è più in forza al Comune di Montemurlo. Il giudice non è potuto intervenire nella sua sentenza sulla questione del ruolo di posizione organizzativa, non rientrando nelle sue sfere di competenza. La causa è invece andata avanti sul risarcimento dei danni per il demansionamento della ex dipendente e nel corso dibattimento era stata incaricata una CTU la quale ha riconosciuto il 3% di risarcimento, ossia la percentuale di solito minima. La sentenza è di primo grado ed esecutiva, quindi la cifra corrispondente al risarcimento va pagata ma al Comune questa non sembra una causa persa, anche considerato il complesso quadro di Diritto del Lavoro Pubblico che non ci pare essere stato pienamente tenuto in considerazione. Nonostante quindi il riconoscimento del debito fuori bilancio per pagare il risarcimento, chiederemmo di impugnare la sentenza e appellarsi contro di essa.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente procede alla votazione per appello nominale.

VOTI FAVOREVOLI 4: (Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra)

ASTENUTI 0:

CONTRARI 0:

Il presidente passa la parola a Valentina Cecchi per l'esposizione del quarto punto all'ordine del giorno.

IV - Costituzione della Centrale Unica di Committenza con il Comune di Quarrata (PT) – Approvazione.

Valentina Cecchi: Il Comune faceva parte dal 2016 di una centrale di committenza con Carmignano e Poggio a Caiano, che poi è stata sciolta. Dallo scorso anno, c'è stato, a livello ministeriale, una nuova richiesta di maggiore qualificazione per effettuare gli appalti in relazione al PNRR. Il Comune dunque si è guardato intorno per comprendere la situazione degli uffici gare di altri Comuni, più o meno vicini geograficamente. Si è trovato nel Comune di Quarrata un buon interlocutore per creare centrale unica di committenza. In questo modo, gli enti si possono presentare assieme come unico committente e dunque possono rispettare i criteri richiesti per accedere ai fondi del PNRR. Tuttavia, nel frattempo l'ANAC ha emanato delle linee guida che le stazioni appaltanti devono seguire e quindi, sebbene ancora non esista la centrale unica di committenza, ci stiamo adoperando per far qualificare il Comune secondo quanto richiesto da ANAC. Tra



Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

l'altro, bisogna considerare che per quanto riguarda bandi e gare, il Comune di Montemurlo ha già ottenuto per tre volte la certificazione di qualità in passato, quindi siamo avanti sotto questo punto di vista.

Alessio Papi: Chiede come mai si è scelto proprio il Comune di Quarrata?

Sindaco Simone Calamai: Perché era in una situazione analoga a quella di Montemurlo. Infatti, tale ente ha un ufficio gare con un numero di dipendenti simile al nostro Comune e ha un ufficio adeguato a presentare gare e bandi ma non abbastanza per concorrere ai fondi del PNRR. Vorrei sottolineare che ognuno dei due uffici farà le proprie gare d'interesse, senza aggravii su uno dei due Comuni. E' molto importante intraprendere questo passaggio organizzativo con il Comune di Quarrata, perché così ci uniformiamo a quanto richiesto per poter fare appalti PNRR ma allo stesso tempo abbiamo modo di modificare l'organizzazione se la normativa, come avviene spesso in questo campo, nel frattempo cambiasse.

Sara Tintori: Un altro obiettivo è anche quello di ridurre sensibilmente le probabilità di contenziosi. La gestione comune è più protettiva per i contenziosi che possono sorgere in fase di gara che di esecuzione. I tempi sono davvero contingentati per restare al passo con il PNRR ed inoltre gli enti erogatori spesso non comprendono le problematiche delle realtà territoriali, le difficoltà che spesso emergono nel fare un'opera pubblica e secondo i tempi programmati.

Presidente Stefano Arcangioli: Chiede chiarimenti in quanto il Comune ha sempre fatto appalti e gare, adesso decide pure di fare centrale di committenza con Quarrata, come mai dunque ora è necessario farsi qualificare anche da ANAC.

Valentina Cecchi: Praticamente, oltre a un certo livello soglia senza qualificazione non si potrebbe più appaltare. La soglia è di 150mila Euro, sotto la quale si possono fare affidamenti diretti. Al momento dunque stiamo qualificando il Comune così come è adesso, viene richiesto di dare una fotografia non tanto del volume di affari delle gare gestite dall'ufficio quanto dell'ufficio gare in se, come esso è organizzato, il livello di formazione dei dipendenti, etc. Stiamo dando una fotografia attuale per qualificarci come Ente così come siamo adesso, dopo che firmeremo la Convenzione con il Comune di Quarrata ci potremmo iscrivere assieme all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

Monica Mannelli: E' importante giocare su vari fronti perché c'è stato un cambio di passo a livello nazionale, viene auspicato di adottare sugli appalti un'impronta più manageriale, di ragionare in termini economici e di programmazione. In sostanza, di pensare in ottica più aziendalistica e non è facile per un Comune non di grandi dimensioni come il nostro.

Valentina Cecchi: Voglio ribadire che abbiamo già fatto gare impegnative e che i nostri RUP hanno sempre comunque potuto gestire. E' difficile in un momento come questo dover condurre questo sforzo ulteriore di qualificazione ma ci viene richiesto. Poteva essere fatto prima o dopo il PNRR. E' importante però che, oltre alla qualificazione del nostro ufficio, ci impegniamo ad associarsi con altri Comuni. Se poi non fosse sufficiente associarsi con il Comune di Quarrata, al limite potremmo ricercare altri enti anche meno vicini geograficamente per fare una centrale unica di committenza.



Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

Sara Tintori: I tempi sono davvero contingentati ed ANAC dimostra di non tenere molto in considerazioni le realtà territoriali.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente procede alla votazione per appello nominale.

VOTI FAVOREVOLI 4: (Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra)

ASTENUTI 0:

CONTRARI 0:

A questo punto, il Presidente, udito che non ci sono ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 10:18.

Il segretario verbalizzante

Giovanni Federighi

Il Presidente della commissione

Stefano Arcangioli



Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

AREA SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25/2022

OGGETTO: Costituzione della Centrale Unica di Committenza con il Comune di Quarrata (PT) - Approvazione.

Il sottoscritto Funzionario, Dirigente dell'Area, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime **parere FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Li, 19.05.2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Arch. Sara TINTORI



Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

AREA SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25/2022

OGGETTO: Costituzione della Centrale Unica di Committenza con il Comune di Quarrata (PT) - Approvazione.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Li, 19.05.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Andrea BENVENUTI



COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 25/05/2022

OGGETTO:

Costituzione della Centrale Unica di Committenza con il Comune di Quarrata (PT) - Approvazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO

L PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALI
PALANGHI FEDERICA

FIRMATO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FATTORINI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).